

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-379 del 26/01/2017
Oggetto	OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 434 DEL 06.10.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI N. 2825 DEL 23.08.2012 E N. 3221 DEL 28.09.2012 PER L'IMPIANTO A FONTE RINNOVABILE (BIOGAS OTTENUTO DA NON RIFIUTI) DELLA POTENZA DI 999 KWE, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - FUSIGNANO BIOENERGY S.R.L. SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 P.IVA/CODICE FISCALE 02315130399
Proposta	n. PDET-AMB-2017-405 del 26/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 434 DEL 06.10.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PROVVEDIMENTI N. 2825 DEL 23.08.2012 E N. 3221 DEL 28.09.2012 PER L'IMPIANTO A FONTE RINNOVABILE (BIOGAS OTTENUTO DA NON RIFIUTI) DELLA POTENZA DI 999 KWE, SITO IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I. - **FUSIGNANO BIOENERGY S.R.L.** - SEDE LEGALE IN COMUNE DI FUSIGNANO VIA COCORRE, 7 – P.IVA/CODICE FISCALE 02315130399

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 01.10.2016 è pervenuta presso questo Ente istanza, a firma del Sig. Farneti Mirko in qualità di legale rappresentante della Società Fusignano Bioenergy Srl con sede legale in via Cocorre, n. 7, in Comune di Fusignano, Partita IVA/Codice Fiscale 02315130399, per il rilascio del Provvedimento di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione unica n. 434 del 06.10.2009 e successive modifiche ed integrazioni Provvedimento n. 2825 del 23.08.2012 e Provvedimento n. 3221 del 28.09.2012, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per l'impianto a fonte rinnovabile (biogas ottenuto da non rifiuti) della potenza di 999 kWe sito in Comune di Fusignano via Cocorre, 7;
- il procedimento unico è stato scelto dal proponente in alternativa alla procedura semplificata di cui al DM 10.09.2010 e al D.Lgs. 28/2011; infatti il DM 10 settembre 2010 (Linee Guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili) al punto 11.1 recita che "*Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico*";
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- la suddetta istanza è stata acquisita agli atti con protocollo PGRA 2016/12348 del 01.10.2016;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 01.10.2016;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]*”;
 - *“L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]*”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
 - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. “*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;

- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative*” e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 “*Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*”, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 “*Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico."*”;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” e smi ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 “*Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1494/2011 del 24/10/2011 “*Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari*”;
- Delibera di Giunta Regionale 09 novembre 2011, n. 1495 “*Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
- Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 1496 “*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 “*Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae*” ;
- Delibera di Giunta Provinciale 26 gennaio 2011, n.22 “*Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE:

- sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia (come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna nota iscritta al PGRA 2016/14631 del 24.11.2016);
- ai sensi dell'art. 14 e segg. della Legge n. 241/1990 e smi e del D.Lgs. n. 387/2003 e smi ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, con nota PGRA 2016/12585 del 11.10.2016 ha comunicato l'avvio al procedimento e indetto la Conferenza dei Servizi;
- nel corso del procedimento autorizzativo per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono stati acquisiti da questa Provincia i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario come di seguito riportati e conservati agli atti del fascicolo di cui al presente provvedimento e **riportati per esteso** nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" e **allegato sub A)** al presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso:

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
PGRA 2016/13853 del 08.11.2016	Parere favorevole	AUSL della Romagna – Dipartimento Sanità Pubblica
PGRA 2016/13379 del 25.10.2016	Parere di non competenza riguardante la viabilità	Provincia di Ravenna – Settore LL.PP.

PGRA 2017//83 del 03.01.2017	Parere favorevole alla modifica richiesta	ARPAE ST Distretto Faenza Bassa Romagna
PGRA 2017/260 del 09.01.2017	Parere favorevole in ordine alla variante al progetto approvato dallo scrivente con la nota in data 21.04.2009 n. 1969	Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale
Parere espresso in sede di conferenza dei servizi conclusiva	[omissis] la realizzazione della copertura della vasca del digestato dovrà essere presentata e acquisita, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio per le autorizzazioni sismiche della Bassa Romagna, l'autorizzazione sismica e dovrà essere presentato il deposito previsto dalla L.1086/71. Il deposito dovrà essere effettuato anche per la tensostruttura secondo la L.1086/71. In merito alla schermatura del verde si ribadisce che dovrà essere realizzata secondo il progetto originario a suo tempo autorizzato entro e non oltre aprile 2017.	Unione dei Comuni della Bassa Romagna

- il progetto prevede, come meglio dettagliato nell'allegato sub A, la copertura della vasca di stoccaggio del digestato liquido, la pavimentazione del fosso di scarico e l'aggiornamento delle procedure gestionali ed operative dell'impianto e la ridefinizione dei prodotti e sottoprodotti nella ricetta di alimentazione dell'impianto.

TENUTO CONTO CHE:

- la Conferenza dei Servizi convocata con comunicazione PGRA 2016/12585 del 11.10.2016, si è insediata il giorno 28.10.2016 (1° seduta) ed ha analizzato tutta la documentazione prodotta dal proponente (PGRA 2016/12348 del 01.10.2016);
- l'esito della prima seduta (verbale) è stato comunicato con nota PGRA 2016/13846 del 08.11.2016 a tutti gli enti coinvolti nel procedimento e alla stessa ditta proponente. Con medesima nota PGRA 2016/13846 sono stati richiesti alla Ditta gli elementi integrativi emersi nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi. La richiesta di integrazioni ha sospeso i termini per la conclusione del procedimento;
- il giorno 07.12.2016 è pervenuta ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni la documentazione integrativa acquisita agli atti con PGRA 2016/15384 del 12.12.2016;
- con nota PGRA 2016/ 16163 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 11.01.2017 per la valutazione della documentazione integrativa e le modifiche progettuali e gestionali dell'impianto;
- in sede di Conferenza dei Servizi è emersa la necessità di richiedere al proponente alcuni ulteriori chiarimenti come evidenziato nel verbale trasmesso con nota PGRA 2017/342 dando atto contestualmente a fronte dell'impegno formale della Ditta a depositare la documentazione richiesta nei termini concordati, la Conferenza ha valutato all'unanimità, visti i pareri espressi degli Enti, positivamente le proposte di modifica, dichiarando conclusi i lavori;
- i verbali delle Conferenza dei Servizi è depositato agli atti della pratica n. 2016/29243 di cui al presente provvedimento presso ARPAE Struttura Autorizzazioni Concessioni di

Ravenna e le valutazioni della Conferenza dei Servizi sono riportate nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" e **allegato sub A** al presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso;

DATO ATTO CHE:

- durante i lavori della conferenza dei servizi sono stati acquisiti i documenti, le espressioni, pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in progetto (come sopra specificati), sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei partecipanti e non sono stati espressi dissensi attraverso altre modalità;
- è fatto salvo il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per il rinnovo delle autorizzazioni settoriali sostituite. Specificatamente per l'impianto in questione tali scadenze, la cui decorrenza è a partire dalla data di esecutività del presente atto, sono determinate da:
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della torcia di emergenza ha **durata di anni 15 (quindici)** rinnovabili.
- le scadenze sopra citate decorrono dalla data di esecutività del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n.434 del 06.10.2009;
- l'autorizzazione ha una durata pari alla vita media utile dell'impianto pari a 20 anni, come definito dall'Allegato 1 del DM 06/07/2012 a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n.434 del 06.10.2009 ;
- in sede di Conferenza dei Servizi è stato valutato che sulla base della proposta progettuale avanzata non vi sono atti autorizzativi che debbano essere sostituiti dal presente atto;

ACCERTATO CHE il proponente:

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la produzione dell'energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione delle modifiche proposte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto;
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;

- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione alle modifiche all'impianto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO:

- che sulla base di quanto riportato in narrativa nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" (**allegato sub A**), l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;
- il progetto autorizzato con il presente provvedimento risulta depositato agli atti alla pratica n 2016/29243 di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

Il provvedimento unico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 26.01.2017 come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	01.10.2016
Richiesta integrazioni e sospensioni dei termini	08.11.2016
Presentazione integrazioni complete	07.12.2016
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg + sospensione)	26.01.2017

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L. R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE l'Autorizzazione unica n. 434 del 06.10.2009 e successive modifiche ed integrazioni Provvedimento n. 2825 del 23.08.2012, Provvedimento n. 3221 del 28.09.2012 rilasciati alla Società Fusignano Bioenergy Srl con sede legale in via Cocorre, 7 in Comune di Fusignano (Partita IVA/Codice Fiscale 02315130399), ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio di un impianto a fonte rinnovabile (biogas ottenuto da non rifiuti) della potenza di 999 kWe e relative opere connesse da realizzare in Comune di Fusignano via Cocorre, 7 in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi e composto dagli elaborati depositati agli atti del relativo fascicolo (pratica ARPAE 2016/29243), nel rispetto delle condizioni

e prescrizioni individuate nel documento "Esito dei lavori della Conferenza dei Servizi" **allegato sub A** al presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che sono parte integrante del provvedimento finale di modifica dell'autorizzazione i seguenti elaborati:

- Allegato 1 (Piano di Gestione revisione 2017);
- Allegato 2 (Tavola 2 – Planimetria generale rev 1 stampa del 27.12.2016);
- Allegato 3 (Tavola 1 – Planimetria rete fognaria stampa del 02.12.2016);
- Allegato 4 (Tavola 1 – Inquadramento generale nov 2016 variante 2);
- Allegato 5 (Tavola 2 - Pianta e Prospetto nov 2016 variante 2).

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi le opere oggetto della presente autorizzazione sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

4. DI STABILIRE CHE la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non ricomprende e/o sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;

5. DI STABILIRE CHE la presente autorizzazione non costituisce variante al vigente strumento urbanistico di pianificazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 287/2003 e smi;

6. DI DICHIARARE che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;

7. DI STABILIRE ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. La rimessa in pristino dei luoghi dovrà avvenire con le modalità ed i tempi indicati nel piano presentato ed approvato dalla conferenza dei servizi nell'ambito di quanto già approvato e non modificato dal presente provvedimento;

8. DI DICHIARARE che ogni eventuale atto finalizzato alla gestione esecutiva degli interventi (ad es. concessioni per attraversamenti, ecc...) dovrà essere acquisito, sulla base del progetto esecutivo, a valle della presente Autorizzazione Unica, nelle modalità che i singoli Enti hanno facoltà di definire;

9. DATO ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;

10. DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto.

11. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso.

12. DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Amministrazioni, Società ed Enti invitati a partecipare alla Conferenza dei Servizi per opportuna conoscenza;

13.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.